

Legge regionale 8 novembre 1988, n. 53.

Intervento straordinario a favore dell'Azienda di promozione turistica di Padova per il 650° anniversario della morte di Giotto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione del Veneto, in armonia con le finalità dell'articolo 2 dello Statuto, concorre alla realizzazione delle iniziative celebrative del 650° anniversario della morte di Giotto mediante la concessione alla Azienda di promozione turistica di Padova di un contributo straordinario fino a lire 200 milioni per la realizzazione di un modello della Cappella degli Scrovegni con la riproduzione fotografica degli affreschi giotteschi, da utilizzare per mostre e manifestazioni in Italia e all'estero.

Art. 2

1. L'ammontare del contributo è deliberato dalla Giunta regionale all'atto della presentazione del preventivo e la sua liquidazione è disposta dal dirigente del Dipartimento per il turismo nella misura dei quattro quinti dell'importo concesso.

2. La parte restante è liquidata dallo stesso dirigente all'atto della presentazione del consuntivo.

Art. 3

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 5 del fondo globale iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988 è iscritto al capitolo 70030 denominato «Contributo all'Azienda di promozione turistica di Padova per la realizzazione di iniziative celebrative del 650° anniversario della morte di Giotto» con uno stanziamento di lire 200 milioni, per competenza e per cassa.

Dal procedimento di formazione della legge regionale 8 novembre 1988, n. 53

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Jacopo Panozzo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 luglio 1988, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 agosto 1988, dove ha acquisito il n. 396 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 29 agosto 1988;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 settembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gian Pietro Favaro, ha esaminato e approvato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 settembre 1988, n. 4184;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 3 ottobre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 ottobre 1988, n. 12608/21404/7, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo (art. 2, l.r. n. 53/1988).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 1988

Bernini